Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 29 SETTEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero del tesoro Direzione generale del Debito pubblico:** 39ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto eseguita in Roma nei giorni 4 e 5 agosto 1949.

(3909)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949, n. 668.

Variazioni al regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli Istituti militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli Istituti militari, quale risulta sostituito dall'articolo unico del regio decreto 2 maggio 1940, n. 535, è sostituito dal seguente:

« Le ammissioni al corso ordinario di commissariato (ruolo ufficiali commissari) si effettuano, mediante concorso per titoli e per esami, fra i cittadini italiani che posseggano una delle seguenti lauree:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze economico-marittime;
laurea in scienze coloniali;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze agrarie.

Gli aspiranti all'ammissione al corso, oltre al possesso degli altri requisiti, che saranno indicati nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, non devono aver superato l'età di anni 26 alla data del bando di concorso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1949, n. 669.

Autorizzazione alla fondazione « Capitano Attone Rainaldi di Treia » ad accettare una donazione.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Capitano Attone Rainaldi di Treia » eretta in ente morale con regio decreto n. 1628 del 25 settembre 1924, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 47.000, fatta ad essa fondazione dal sig. Rainaldi Marino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 670.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signorina Perottini Teresa fu Girolamo con testamento olografo in data 1° ottobre 1948.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 671.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « J. Florio F. ed A. Salamone » di Palermo ad accettare una donazione.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « J. Florio F. ed A. Salamone » di Palermo viene autorizzato ad accettare la donazione di lire centomila disposta in suo favore dal sig. avv. Giuseppe Scialabba fu Luigi con atto pubblico in data 8 marzo 1949.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1949, n. 672.

Modificazioni alle Circoscrizioni diocesane di Penne, Teramo e Chieti.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta civilmente la Bolla Pontificia 1° luglio 1949 con cui vengono apportate modifiche alle Circoscrizioni diocesane di Penne, Teramo e Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

Classificazione tra le provinciali della strada Mercato-Serramezzana-San Mauro-Pollica, nell'elenco della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 9 novembre 1946, n. 753, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno in accoglimento dei voti dei comuni di San Mauro Cilento e Pollica ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali, della strada Mercato-Serramezzana-San Mauro-Pollica dello sviluppo di km. 11,300;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 maggio 1949, n. 1416;

Ritenuto che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada Mercato-Serramezzana-San Mauro-Pollica della lunghezza di km. 11,300, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1949
Registro Lavori pubblici n. 14, foglio n. 271.

(3842)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Parma ad istituire e gestire in provincia di Parma Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Parma, per essere autorizzato ad istituire e gestire in provincia di Parma Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma nella riunione del 4 luglio 1949;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Parma nella seduta del 19 agosto detto;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Parma è autorizzato ad istituire e gestire in provincia di Parma i seguenti Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo alle merci e derrate di interesse agrario:

Busseto, Capoponte, Collecchio, Fidenza, Castione Marchesi, Fontanellato, Medesano, Noceto, Pellegrino, Pilastro, Polesine, Roccabianca, San Prospero, Sala Baganza, San Secondo, Sissa, Sorania, Traverzetolo.

La sede amministrativa dei Magazzini come sopra autorizzati è in Parma presso la sede del Consorzio agrario provinciale; ove pertanto dovrà, a' sensi del combinato disposto dell'art. 5 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e 3 della legge 12 maggio 1930, n. 685, rimanere accentrata la relativa contabilità.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari di cui al rogito Coatz-Mensi 8 marzo 1949, n. 13070/7891 di repertorio. Le tariffe sono quelle approvate con la deliberazione 19 agosto 1949, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma proporrà entro sei mesi, al Ministero, la forma e la misura della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Parma è tenuto a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3869)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1949.

Regolamento del prestito obbligazionario « Serie speciale gestione I.R.I.-Mare » emissione 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, autorizzante l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ad emettere serie speciali di obbligazioni in corrispondenza di determinate partecipazioni azionarie da costituire in gestione speciale a favore dei portatori di obbligazioni;

Visto l'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 640, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'inte-

resse fisso annuo del 5 % relativamente a una serie di obbligazioni denominata « Serie speciale gestione I.R.I.-Mare », da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare complessivo di L. 17,1 miliardi, e stabilisce che il regolamento del predetto prestito obbligazionario sarà approvato con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'I.R.I.;

Viste le unite lettere dell'I.R.I. relative al regolamento del prestito proposto dal Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento del prestito obbligazionario « Serie speciale gestione I.R.I.-Mare » emissione 1949, proposto dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I., e di cui al seguente testo:

1. *Titoli*. — Il prestito obbligazionario « Serie speciale gestione I.R.I.-Mare » emissione 1949, è costituito da due serie *A* e *B*. La serie *A* è rappresentata da 12.000.000 di obbligazioni del valore nominale di L. 1000 ciascuna, raggruppate in 214.500 titoli suddivisi nei seguenti tagli:

n. 10.000 da 5 obbligazioni:
dal n. 1 al n. 10.000 pari a L. 50.000.000;
n. 25.000 da 10 obbligazioni:
dal n. 10.001 al n. 35.000 pari a L. 250.000.000;
n. 60.000 da 25 obbligazioni:
dal n. 35.001 al n. 95.000 pari a L. 1.500.000.000;
n. 60.000 da 50 obbligazioni:
dal n. 95.001 al n. 155.000 pari a L. 3.000.000.000;
n. 57.000 da 100 obbligazioni:
dal n. 155.001 al n. 212.000 pari a L. 5.700.000.000;
n. 2000 da 500 obbligazioni:
dal n. 212.001 al n. 214.000 pari a L. 1.000.000.000;
n. 500 da 1000 obbligazioni:
dal n. 214.001 al n. 214.500 pari a L. 500.000.000.

La serie *B* è rappresentata da un massimo di numero 5.100.000 obbligazioni del valore nominale di L. 1000 ciascuna, raggruppate in titoli del taglio di n. 10.000 obbligazioni, numerati da 214.501 in poi.

E' in facoltà dell'I.R.I., qualora occorra, di procedere al frazionamento di titoli di un taglio in altri di taglio minore. Agli effetti delle estrazioni per il rimborso anticipato, di cui ai successivi punti 6 e 8, i titoli provenienti dal frazionamento seguono la sorte dei titoli originari.

I titoli sono al portatore; a richiesta e contro rimborso delle spese, possono essere convertiti in certificati nominativi e viceversa, gli interessi restando sempre pagabili al portatore. I certificati nominativi possono rappresentare un qualsiasi numero di titoli.

2. *Durata*. — Il prestito sarà integralmente rimborsato non oltre il 30 settembre 1959.

3. *Garanzie*:

a) il rimborso del capitale alla scadenza nella misura di L. 1000 per obbligazione ed il pagamento dell'interesse del 5 %, di cui al successivo punto 4, comma *a*), sono garantiti dallo Stato secondo il disposto della legge 21 agosto 1949, n. 640;

b) sono costituite in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), a favore dei portatori delle presenti obbligazioni, n. 2 azioni Finmare per ogni obbligazione emessa, a valere sulle n. 36.000.000 di azioni da L. 500 cadauna rappresentanti l'attuale capitale della Società Finanziaria Marittima (Finmare).

Detta gestione speciale comporta l'impegno dell'I.R.I. a non vendere, nè a costituire in pegno, nè in altro modo vincolare le azioni conferite alla gestione stessa, salva l'opzione da accordare ai portatori delle presenti obbligazioni come ai successivi punti 4, comma *c*) e 5.

Le azioni Finmare costituite in gestione speciale restano intestate all'I.R.I., che esercita in nome proprio tutti i diritti inerenti al loro possesso, ivi compreso il diritto di voto.

4. *Diritti delle obbligazioni*. — Le obbligazioni godono dei seguenti diritti:

a) di un interesse del 5 % annuo sul valore nominale, pagabile in due uguali rate semestrali posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a cominciare dal 1° aprile 1950;

b) di una maggiorazione di interesse corrispondente al 75 % dell'eccedenza del dividendo netto percepito complessivamente dall'I.R.I. per ogni esercizio sulle azioni Finmare costituite in gestione speciale rispetto all'interesse annuo fisso corrisposto sulle obbligazioni esistenti a fronte delle predette azioni. Tale eventuale maggiorazione avrà decorrenza dal dividendo in corso di maturazione dal 1° luglio 1949 e sarà pagata in una sola volta per anno, in via posticipata, insieme con la cedola maturata dopo l'incasso del dividendo, mediante stacco di apposito tagliando;

c) di un'opzione per il parziale tramutamento in azioni Finmare secondo le norme del successivo punto 5;

d) di ricevere, alla scadenza del prestito, oltre l'importo nominale delle obbligazioni, una somma pari alla quota parte della riserva legale della Finmare (art. 2428 C. C.) riferibile alle azioni corrispondenti alle obbligazioni da rimborsare, sulla base dell'ultimo bilancio approvato;

e) di ricevere, in caso di rimborso anticipato, oltre quanto spettante a norma del precedente comma *d*), un premio di lire 50 per obbligazione.

A norma dell'art. 4 dello Statuto dell'I.R.I. (decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51) le presenti obbligazioni sono esenti da qualsiasi tassa o tributo, presenti o futuri, a favore dell'erario e degli enti locali, che per legge non debbano tassativamente gravare sugli obbligazionisti.

5. *Opzione di tramutamento in azioni Finmare*. — E' riservata ai portatori delle presenti obbligazioni l'opzione di tramutarle in qualsiasi tempo in azioni Finmare nel rapporto di dieci azioni ogni dieci obbligazioni. Nei casi di distribuzione gratuita di azioni, di annullamento di azioni per svalutazione, di raggruppamento o frazionamento del valore nominale delle azioni Finmare, il predetto rapporto sarà adeguato in proporzione alle avvenute variazioni. L'I.R.I. provvederà a comunicare, con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, le eventuali variazioni nel rapporto sopra indicato e nel numero minimo di obbligazioni da presentare per l'opzione.

Per l'esecuzione dell'opzione le obbligazioni dovranno essere consegnate ad una delle casse indicate dall'I.R.I. In cambio delle obbligazioni l'optante riceverà, per una metà, azioni Finmare da prelevarsi dalla

gestione speciale secondo il rapporto suddetto e, per la residua metà, altrettante obbligazioni I.R.I.-Mare 5 % da L. 1000 nominali aventi godimento e diritti uguali a quelle consegnate per l'opzione, esclusa la facoltà di tramutamento in azioni. Queste obbligazioni porteranno una speciale numerazione e saranno munite della sovrastampa « optate ».

All'atto dell'esercizio dell'opzione deve essere rimborsato all'I.R.I., per la metà delle obbligazioni destinate al tramutamento, l'importo degli interessi 5 % per il periodo intercorrente fra la data di godimento delle azioni Finmare e quella delle obbligazioni stesse. Restano invece acquisiti all'optante i tagliandi di maggiorazione relativi alla metà delle obbligazioni presentate per l'opzione e riferentisi all'esercizio della Finmare chiuso anteriormente alla data dell'opzione.

6. *Rimborso anticipato.* — L'I.R.I. avrà la facoltà di procedere, in qualsiasi momento ed alle condizioni fissate dal comma *c*) del punto 4, al rimborso del prestito — in tutto o in parte, anche separatamente per le obbligazioni optabili e optate — previo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale avviso dovrà essere fissato, per le obbligazioni per le quali non sia stata ancora esercitata l'opzione per il tramutamento, un termine non inferiore ad un mese per esercitarla.

Nel caso di rimborso parziale, i titoli da rimborsare saranno determinati mediante sorteggio, secondo le norme del successivo punto 9.

Le azioni Finmare costituite in gestione speciale, corrispondenti alle obbligazioni delle quali l'I.R.I. abbia effettuato il rimborso anticipato, vengono scaricate dalla gestione speciale.

7. *Caso di aumento per contanti del capitale azionario della Finmare.* — Nel caso di aumento per contanti del capitale della Finmare sarà assicurato, prima dell'esecuzione dell'aumento un periodo di almeno un mese dalla data della relativa delibera assembleare per consentire ai portatori delle presenti obbligazioni di esercitare il tramutamento in azioni ed avere quindi facoltà di partecipare all'aumento di capitale. L'I.R.I., comunque, metterà a disposizione dei portatori delle obbligazioni optabili i diritti di opzione relativi all'aumento di capitale sulle azioni spettanti alle obbligazioni stesse, nel rapporto di cui al primo comma del punto 5.

8. *Caso di riduzione per rimborso del capitale azionario della Finmare.* — Nel caso di riduzione per rimborso del capitale azionario della Finmare sarà assicurato, prima dell'esecuzione del rimborso, un periodo di almeno un mese dalla data della relativa delibera assembleare per consentire ai portatori delle presenti obbligazioni di esercitare l'opzione di tramutamento in azioni e avere quindi il diritto di partecipare al rimborso. Eseguita la delibera del rimborso di capitale della Finmare, entro un mese dalla data in cui il rimborso sarà reso esigibile, l'I.R.I. provvederà a rimborsare, unicamente mediante sorteggio, alle condizioni di cui al precedente punto 4, comma *e*), il numero di obbligazioni optabili e optate necessario per ripristinare il rapporto tra le azioni Finmare in gestione speciale e le obbligazioni in circolazione esistenti prima del rimborso del capitale della Finmare. L'opzione di tramutamento resterà sospesa sino alla pubblicazione dei numeri estratti.

9. *Sorteggio delle obbligazioni* — I sorteggi delle obbligazioni previsti dai punti 6 e 8 saranno effettuati, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'intervento di un pubblico notaio ed alla presenza di un delegato del Ministero del tesoro. I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Un delegato del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento del prestito di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1949

Il Ministro: PELLA

(3871)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1949.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale « Flavio Gioia » di Salerno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale « Flavio Gioia » di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1949, il tenente colonnello di porto Alfredo Condò è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « Flavio Gioia » di Salerno e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al medesimo commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di lire duemilacinquecento.

Roma, addì 23 settembre 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(3870)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Stati che desiderano mantenere o rimettere in vigore Trattati bilaterali conclusi anteriormente alla guerra con l'Italia (art. 44 del Trattato di pace).

Ai comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1948, n. 286 del 3 dicembre 1948, n. 46 del 25 febbraio 1949 e n. 211 del 14 settembre 1949, si apporta la seguente aggiunta:

Paesi Bassi (Nota del 16 agosto 1949):

Torino 24 novembre 1863: Trattato di commercio e di navigazione.

L'Aja 11 aprile 1868: Convenzione relativa alle Società anonime ed altre associazioni commerciali, industriali e finanziarie (con un Protocollo).

L'Aja 3 agosto 1875: Convenzione consolare.

L'Aja 3 agosto 1875: Convenzione consolare per le Colonie neerlandesi.

L'Aja 9 gennaio 1884: Convenzione per il patrocinio gratuito a favore degli indigenti.

L'Aja 28 maggio 1897: Convenzione di estradizione.

Roma 9 luglio 1900-15 gennaio 1901: Accordo per il riconoscimento reciproco dei certificati di stazza delle navi rispettive.

Roma 20 novembre 1909: Trattato generale di arbitrato.

Roma 28 giugno 1927: Accordo concernente il riconoscimento reciproco delle leggi di navigazione e dei documenti navali.

Roma 17-20 dicembre 1929: Scambio di Note relativo al ricorso alla via diplomatica e consolare per l'esecuzione delle commissioni rogatorie.

Roma 11 maggio-23 giugno 1931: Scambio di Note allo scopo di semplificare la procedura finora seguita nell'occasione di visite di navi da guerra;

Roma 26 ottobre 1938: Scambio di Note per facilitare certe formalità inerenti ai viaggi di aeromobili privati.

Roma 30 ottobre 1939: Accordo concernente il commercio dei medicinali.

(3884)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Spoleto (Perugia)

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, compresa nel comune di Spoleto, delimitata dai seguenti confini:

ponte delle Torri, incrocio dello stradello del Giro dei Condotti alla strada di Monteluco; strada carrozzabile per Monteluco fino al ponte detto di San Pietro sul torrente Tessino; da qui fino all'incrocio del fosso detto di Lintiera; detto fosso fino all'origine del fosso in località Pisciarelli; indi in linea retta alla Sella, tra monte Fionchi e quota 1265, della bocca Fionchi; da bocca Fionchi al fosso della Fonte e del Persico; da qui rasentando a valle le scogliere detta balzi di Fionchi fino al fosso delle Cese; indi all'origine di esso fino all'incrocio con lo stradello presso il pozzo; da qui fino a circa m. 150 della Sella tra monte Fionchi e quota 1174 della Forcella di Fionchi a valle di essa; da sotto le scogliere a valle est di quota 1174 lungo lo stradello detto delle Costarelle fino all'incrocio degli stradelli per Patrico, Valcera e Castemolte; dall'incrocio degli stradelli suddetti lungo lo stradello per Valceca fino all'origine del fosso detto della Vallocchia; detto fosso fino all'incrocio colla strada detta del Giro dei Condotti; da detto incrocio fino al ponte delle Torri all'incrocio con la strada carrozzabile per Monteluco.

(3844)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Perugia, Magione, Corciano e Umbertide (Perugia)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, della estensione di ettari 229 circa, compresa nei comuni di Perugia, Magione, Corciano e Umbertide, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: proprietà Frascarelli Dante, vocabolo Castellaccio;

ad *est*: torrente Caina fino ad incontrare la strada comunale che da colle del Cardinale conduce a Corciano;

a *sud*: strada che conduce da colle del Cardinale a Sant'Antonio e riserva Parodi;

ad *ovest*: riserva eredi Parodi.

(3847)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Volterra, località Tatti (Pisa)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pisa, dell'estensione di ettari 400, compresa nel comune di Volterra, località Tatti, delimitata dai seguenti confini:

dalla località Dispensa con linea obliqua fino al botro del Salcio, proseguendo fino al Cerro Bruciato; indi con linea retta conduce in località Ormastrelli; da qui con linea obliqua fino al termine di Montesoldano, da qui percorrendo il confine del Berignone con linea ondulata conduce al botro delle Pirelle; da detto botro, percorrendo la carraia che confina con la tenuta di Ariano e Casette, bosco del Leccione, fino alla località Dispensa.

(3848)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano parziale di ricostruzione di Napoli relativa alla zona comprendente la piazza denominata « Largo della Regia Dogana ».

Con decreto Ministeriale 23 settembre 1949, n. 3181/3041, è stata approvata la variante al piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Napoli, relativa alla zona comprendente la piazza denominata « Largo della Regia Dogana », vistata in una planimetria in iscala 1:1000.

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine 27 settembre 1958, stabilito dal decreto Ministeriale 26 settembre 1948, n. 2278.

(3872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 8 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Ghiretti Quinto fu Aldano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 340 — Data: 2 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Parisi Angelo di Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Bellagamba Arnaldo di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 % (1943) — Capitale L. 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23658 — Data: 20 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Scialoja Enrico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6274 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Tosti Pasquale fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 14 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: D'Orsi Ercole fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 settembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 195

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 settembre 1949

Borsa di		
Bologna	—	—
» Firenze	632,75	145 —
» Genova	631,50	144 —
» Milano	632,375	144 —
» Napoli	632 —	143 —
» Roma	632,375	144 —
» Torino	633 —	145 —
» Trieste	632,375	144 —
» Venezia	633 —	144 —

Media dei titoli del 29 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,775
Id. 3,50 % 1902	74,50
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % 1936	96,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 632,37
1 franco svizzero	» 144 —

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di alcuni componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona ed altre.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i decreti 8 marzo 1949, n. 20400.I.AG/151, 22 marzo 1949, n. 20400.I.AG/151 e 30 luglio 1949, n. 20400.I.AG/151, con i quali sono state costituite le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti vacanti di veterinario condotto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di alcuni componenti delle predette Commissioni, i quali per sopraggiunti impedimenti, non possono assolvere il loro incarico;

Decreta:

La costituzione delle seguenti Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti vacanti di veterinario condotto è così modificata:

1. — Commissione giudicatrice per le provincie di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, con sede a Milano (2ª Commissione) Facoltà medicina veterinaria.

In sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Salerno è nominato presidente della Commissione il vice prefetto dott. Nicola Cupaiolo.

In sostituzione del prof. dott. Carlo Pomella, del veterinario provinciale dott. Marco Baracchetti e del veterinario condotto dott. Ignazio Sacchini sono nominati componenti della stessa Commissione, rispettivamente il prof. dott. Pietro Stazzi, docente di clinica medica veterinaria, il veterinario provinciale dott. Paolo Savi e il veterinario condotto dottor Atto Cantarini.

2. — Commissione giudicatrice per le provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona e Treviso, con sede a Padova Stazione zooprofilattica:

In sostituzione del veterinario condotto dott. Nazzareno Girotti e del dott. Umberto Bruno sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione il veterinario condotto dott. Romano Aronne e il dott. Alberto Bandettini.

3. — Commissione giudicatrice per le provincie di Bologna, Ravenna, Forlì e Ferrara, con sede a Bologna Facoltà medicina veterinaria:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Capasso è nominato presidente della Commissione il vice prefetto dott. Luigi Sandrelli.

4. — Commissione giudicatrice per le provincie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, con sede a Parma Facoltà medicina veterinaria:

In sostituzione del prof. dott. Guido Selmi e del veterinario provinciale dott. Gino Marchi sono nominati componenti della Commissione rispettivamente il prof. dott. Giuseppe Pacchioni, docente di clinica medica veterinaria e il veterinario provinciale dott. Pietro Tedeschi.

5. — Commissione giudicatrice per le provincie di Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno, con sede a Camerino - Facoltà medicina veterinaria:

In sostituzione del prof. dott. Vittorio Cilli è nominato componente della Commissione il prof. dott. Federico Ravaglia, docente di clinica medica veterinaria.

6. — Commissione giudicatrice per le provincie di Teramo, Pescara, Aquila e Chieti, con sede a Teramo Stazione zooprofilattica

In sostituzione del vice prefetto dott. Michele Quagliariello è nominato presidente della Commissione il vice prefetto dott. Francesco De Felice.

7. — Commissione giudicatrice per le provincie di Napoli, Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, Potenza, Matera e Campobasso, con sede a Napoli - Facoltà medicina veterinaria:

In sostituzione del prof. dott. Leonardo Grassi, ispettore generale veterinario, è nominato componente della Commissione il veterinario provinciale dott. Nazzareno Menichetti.

8. — Commissione giudicatrice per la provincia di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede a Portici - Stazione zooprofilattica:

In sostituzione del prof. dott. Bruno Romboli è nominato componente della Commissione il prof. dott. Sebastiano Paltrinieri, docente di clinica medica veterinaria.

9. — Commissione giudicatrice per le provincie di Messina, Siracusa, Catania e Ragusa, con sede a Messina - Facoltà medicina veterinaria:

In sostituzione del prof. dott. Adelmo Mirri è nominato componente della Commissione il prof. dott. Bruno Romboli, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria.

10. — Commissione giudicatrice per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma Istituto superiore di sanità;

In sostituzione del prof. dott. Bruno Moretti è nominato componente della Commissione il prof. dott. Roberto Bozzelli, docente di clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 19 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3862)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). (Circolare 15 settembre 1949).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di Stato, n. 3 (tre) posti (gruppo *C*, grado 12°), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 novembre 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta del grado iniziale del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(3814)

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). (Circolare 15 settembre 1949).

Sono disponibili presso la Corte dei conti n. 11 (undici) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 novembre 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono in godimento e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare - oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(3813)

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). (Circolare 15 settembre 1949).

Sono disponibili presso il Ministero dei trasporti, nel ruolo del personale d'ordine ed assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, n. 32 (trentadue) posti (gruppo *C*), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 novembre 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizo gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui essi sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(3815)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.